

110.7.5/36

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



P00000431/DC-R 12/03/15 DC



Difensore Civico

Alla cortese attenzione
dell'Ing. Paolo Romano
Amministratore Delegato
Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.
Corso XI Febbraio 14
10152 Torino

Alla cortese attenzione
del Dr. Giannetto Massazza
Direttore generale
dell'Autorità d'Ambito n.3
"Torinese"
Via Lagrange, 35
10123 Torino

All'attenzione dei
Sindaci dei Comuni
ricadenti nell'Ambito
Territoriale ottimale 3
"Torinese"
L O R O S E D I

Alla cortese attenzione
dell'Ill.mo
Ing. Guido Pier Paolo Bortoni
Presidente
dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico
piazza Cavour, 5
20121 MILANO

OGGETTO: "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'A.T.O. n.3, delle tariffe del Servizio idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011. - **rif.nota del Difensore civico prot.n.2015 del 24 novembre 2014.**
"Osservazioni" del Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino in ordine a note S.M.A.T. S.p.A. prot.n. 89666 del 15 dicembre 2014 e A.T.O. n.3 prot.n.3843 del 22 dicembre 2014.



A seguito dell'intervento svolto dallo scrivente Difensore civico con nota prot.n.2015 del 24 novembre 2014, concernente criticità che emergono dalla disamina della questione in oggetto, in specie quali evidenziate da "denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e da Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, abbiamo ricevuto, rispettivamente da S.M.A.T. S.p.A. e A.T.O. n.3 "Torinese", le allegate note di riscontro prot.n.89666 del 15 dicembre 2014 e prot.n.3843 del 22 dicembre 2014, per le quali ringraziamo.

Peraltro, le precisazioni fornite nelle predette lettere di riscontro, comunicate ai reclamanti in ossequio alle disposizioni della legge regionale 50/1981, istitutiva dell'Ufficio del Difensore civico, hanno determinato allegata lettera trasmessa a questo Ufficio il 18 febbraio 2015 dal Comitato Acqua Pubblica Torino, recante **"osservazioni in merito alle risposte fornite dall'Ato 3 e dalla SMAT SpA al Difensore civico"**.

In detta lettera, **in specie per quanto riguarda le risposte fornite dall'A.T.O. n.3**, sono state evidenziati particolari profili di criticità, che attengono oltre che a questioni di carattere procedurale, anche al mancato riscontro **"in merito al rilievo che le tariffe deliberate e applicate negli anni 2008-2011 abbiano provveduto alla totale copertura dei costi del servizio come risulta dagli utili registrati nei bilanci del gestore per gli anni 2008-2011, e che pertanto non si configuri la necessità di applicare conguagli all'utenza, a meno che la cattiva amministrazione di tali utili, non utilizzati per gli investimenti previsti ma distribuiti ai soci come dividendi, non abbia pregiudicato l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio"**.

Ulteriori problematiche attinenti al conguaglio di che trattasi, sono state segnalate dal Comitato Acqua Pubblica Torino sotto il profilo della **"comunicazione, trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite agli utenti finali"**, in particolare evidenziando che :

- *"non tutte le deliberazioni dell'ATO sono pubblicate sul relativo sito internet (es. le deliberazioni di analisi dei bilanci per il periodo 2008-2010 citate nella nota stessa dell'ATO);*
- *le deliberazioni non vengono tempestivamente pubblicate sul sito internet (alla data attuale non compare ancora la sezione relativa all'anno 2015);*

- *non è data evidenza delle relazioni e dei dati che costituiscono oggetto di trasmissione obbligatoria all'AEEG-SI che sono a base delle analisi che determinano le tariffe, contrastando anche con l'obbligo per le autorità pubbliche previsto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 (obbligo che vale peraltro anche per SMAT SpA in quanto società interamente partecipata da enti pubblici);*
- *non è data evidenza delle convocazioni e degli ordini del giorno degli incontri della Conferenza d'Ambito.*

In merito al rapporto con le Associazioni dei Consumatori aderenti al protocollo d'intesa siglato il 1° luglio del 2002, non risulta che queste ultime siano coinvolte nelle scelte deliberate dall'ATO 3, nemmeno nel semplice invio delle deliberazioni adottate".

Ancora, il Comitato Acqua Pubblica Torino ha formulato **osservazioni attinenti "alla contraddizione tra riduzione dei consumi ed aumento delle bollette"**, in specie, argomentando sulla rispondenza di *"semplice somma algebrica tra tariffa "prevista" e tariffa a "consuntivo" applicata ai volumi (mc) fatturati, e altre componenti indicate nelle delibere 472/2012 e 530/2014 quali i maggiori ammortamenti"* con *"quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 01/08/1996" in ordine alla "revisione triennale ...per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata"*; tutto ciò, tenutosi altresì conto che, ai sensi del ridetto art.8, comma 2 del D.M. 1 agosto 1996, *"L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:*

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti,...secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione...;

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni".

Quanto sopra, rammentando che le disposizioni del D.M. 1 agosto 1996 ("Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato") costituiscono la disciplina tariffaria vigente per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011, oggetto del preteso conguaglio in questione.

A quanto sopra si aggiungono, nella predetta lettera del 18 febbraio 2015, "osservazioni" del Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino, alle quali si rinvia, **"in merito al riscontro di SMAT SpA agli ordini di questioni riprese dal Difensore civico:**

- 1. Circa gli investimenti effettuati...;*
- 2. Circa l'abrogazione di parte del comma 1 dell'art.154 del D.Lgs.152/2006 della remunerazione del capitale investito ...;*
- 3. Circa il non ritenere disconosciuti gli esiti referendari ...;*
- 4. Circa le conseguenze che l'omessi addebito del conguaglio comporti un danno erariale e conseguenti accertamenti per minor gettito di imposte (Ires, Irap, Iva)"*

Sottoponiamo, pertanto, all'attenzione dei nostri interlocutori in indirizzo evidenziati, per le finalità già indicate nella nostra nota del 24 novembre 2014, ovvero per consentire di far valere diritti di partecipazione informata e di confronto dialogico proattivo, ma anche per determinare la necessaria verifica di legittimità e di correttezza, le sopra esposte "osservazioni" pervenute dal Comitato Acqua Pubblica di Torino, richiedendo cortesemente, in specie da SMAT S.p.A. e A.T.O. n.3, una esplicita presa di posizione al riguardo, fornendo circostanziati e doverosi riscontri.

Quanto sopra, sollecitando, come già evidenziato mediante nostra nota prot.n.2015 del 24 novembre 2014, specifici riscontri anche da parte dei Comuni appartenenti al distretto idrografico di che trattasi, in relazione alle singole realtà e problematiche locali, anche nell'intento di realizzare una compiuta interlocuzione tra tutti i soggetti, Amministrazioni ed Enti interessati, mediante confronto dialogico con i cittadini coinvolti dalla questione, valorizzando, in tal modo, i diritti di partecipazione informata della comunità.

Inoltre, poiché l'interlocuzione è stata avviata, considerate le funzioni della Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, anche nei confronti del Presidente dell'Autorità stessa, si richiede, ulteriormente, alla luce dei contenuti delle risposte pervenute da A.T.O. n.3 e SMAT S.p.A., nei modi che l'Autorità stessa riterrà più opportuni e coerenti con propria funzione, in specie attinente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, quale organismo indipendente, una verifica sull'operato del Gestore e dell'Autorità d'ambito di che trattasi, in ogni modo fornendo riscontro alle richieste e osservazioni formulate dallo scrivente Ufficio.

Quanto sopra, tenutosi conto del quadro normativo di riferimento e del tempo in cui venne operato il preteso conguaglio in questione, imperante la nuova disciplina di regolazione tariffaria..

Ponendo mente, in particolare, ai punti salienti di vicenda in cui l'intervenuta approvazione da parte di Autorità d'Ambito (deliberazione A.T.O. n.3 n.530 del 15 maggio 2014) di provvedimento tariffario riguardante importi a conguaglio e relativi a "periodo di regolazione" già trascorso (2008-2011), non è stata definita preliminarmente mediante coerente revisione triennale del Piano d'Ambito da parte dell'Autorità d'Ambito stessa, e in cui, pur trattandosi di rapporti pendenti, sia pure a fronte di bilanci consolidati del gestore da cui si evincono utili netti per tutti gli anni in questione, non paiono sostanzialmente considerati i limiti previsti dalla normativa risultante a seguito della vicenda referendaria del 12-13 giugno 2011, che ha espunto dall'ordinamento, nella determinazione delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato, meccanismi di predeterminazione automatica e a priori di un profitto, in favore del gestore, nonché la "valenza espansiva", riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza (vedasi parere del Consiglio di Stato 25 gennaio 2013 n.267, citato nella nostra nota del 24 novembre 2014), al referendum, dovendosi *"impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'art.75 Cost., venga posto nel nulla"* (citata sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n.199).

Tutto ciò, in una corretta considerazione del contenuto delle prescrizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n.643 del 27 dicembre 2013 avente ad oggetto l'"Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento", ovvero la determinazione delle tariffe del

servizio idrico integrato per gli anno 2014 e 2015 (provvedimento a cui tra l'altro rinvia nota del gestore SMAT S.p.A. prot.n.71346 del 7 ottobre 2014, citata nel nostro precedente intervento del 24 novembre 2014, a sostegno del preteso conguaglio), e in specie di cui all'allegato A, artt.31 e 32, in base alle quali, così come precisato dall'Autorità stessa, mediante Comunicato del 6 ottobre 2014, per quanto riguarda l'addebito effettuato agli utenti da parte di "gestori del servizio idrico integrato" di *"importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia ... la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito ..sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e ..i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato"*; in ultimo sottolineando che *"al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale"*.

In tale contesto, ancora considerando la *"tendenziale situazione di conflitto d'interessi immanente alla particolare configurazione delle parti"* (in specie, Autorità d'ambito territoriale ottimale e gestore) *...per la maggior parte controllati dagli stessi, identici enti territoriali comunali"* (quale evidenziata dal Consiglio di Stato in sentenza 27 ottobre 2011 n.5788, relativa a vertenza attinente ad Autorità d'ambito territoriale ottimale e S.p.A partecipata da Comuni ricadenti in tale ambito, concessionaria, in forza di convenzione del servizio idrico integrato).

L'intervento del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si impone, a questo punto, quale mezzo per verificare correttezza e legalità delle procedure adottate, tenutosi conto anche del risultato del referendum, nella ricaduta dei suoi effetti su rapporti pendenti (a fronte di bilanci che esponevano utili distribuiti), ovvero, in quanto riferiti a presunto conguaglio, non esauriti.

Quanto sopra, alla luce delle normative di riferimento e nei confronti dei cittadini/utenti, quale strumento di necessario confronto e di trasparenza.

Confidiamo, pertanto, in un pronto riscontro dell'Illustre Presidente, Ing. Guido Pier Paolo Bortoni, tenutosi conto anche della valenza generale di problematiche che riguardano le forniture in oggetto in tutta la Penisola, in tal senso concorrendo a dare uniformità di regole, anche sostanziali, al mercato di riferimento, quale Autorità di regolazione.

Restiamo parimenti in attesa di riscontro da parte degli altri destinatari della presente, in ordine alle questioni tutte e problematiche sopra esposte, richiamato, comunque, il contenuto della nostra nota 24 novembre 2014.

Tutto ciò, anche al fine di poter concludere l'intervento avviato da questo Ufficio della Difesa civica regionale e di assumere ogni determinazione di nostra competenza, a tutela degli utenti del servizio idrico integrato e dei cittadini tutti contribuenti (come tali cointeressati dalla vicenda che attiene anche all'uso di risorse pubbliche).

Cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo



41075/36

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00002119/DC-R 16/12/14 DC

Prot. n° 89666

ADMAS SpA

Torino, 15/12/2014

Egregio Signore
Avv. Antonio Caputo
Difensore Civico
Regione Piemonte
Via Dellala, 8
10121 Torino (TO)

e. p.c. Egregio Signore
Dott. Alberto Avetta
Presidente
Autorità d'Ambito 3 Torinese
Via Lagrange, 35
10123 Torino (TO)

All'attenzione dei
Sindaci dei Comuni
Ricadenti nell'Ambito
Territoriale Ottimale 3
"Torinese"
LORO SEDI

Egregio Signore
Ing. Guido Pier Paolo Bortoni
Presidente
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano (MI)

Oggetto: Risposta alla "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del servizio idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Dalla disamina svolta da codesta difesa civica emergono tre ordini di questioni che per facilità di risposta si riassumono come segue.



1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario;
2. Richiesta di conguaglio anche in relazione al rispetto del principio *"chi inquina paga"*, del principio del *"recupero integrale dei costi"*, del rispetto dell'esito referendario, del rispetto delle norme civilistiche e fiscali;
3. Rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni, presunto danno economico patito dagli Utenti a fronte di un minor consumo, mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali.

1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario

L'Autorità d'Ambito ATO 3 - Torinese e la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) stipulano nel 2004 la Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 Torinese, redatta sulla base delle disposizioni legislative al tempo vigenti e del relativo Disciplinare Tecnico.

La Convenzione stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio prestato e che la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito nel rispetto dei limiti consentiti dal Metodo Tariffario Normalizzato di cui al Decreto Ministro LL.PP. del 1 agosto 1996 e viene applicata dal Gestore SMAT agli Utenti sulla base dei consumi riscontrati.

La tariffa d'ambito è stabilita quindi dall'ATO3 su base presuntiva e dipende direttamente da una rilevante serie di valori che debbono essere adeguatamente valutati e validati a consuntivo: fra tali valori rientrano i costi sostenuti ed i proventi effettivamente riscossi dall'applicazione dell'articolazione tariffaria sugli Utenti serviti.

Durante tutto il periodo di gestione, SMAT ha puntualmente rendicontato all'Autorità d'Ambito ogni singolo componente previsto dalla normativa contabile fra cui a consuntivo i ricavi ed i volumi, gli investimenti d'ambito ed i relativi ammortamenti, gli oneri finanziari, i mutui rimborsati agli Enti Locali per gli investimenti dagli stessi

sostenuti, il contributo alle Comunità Montane nella misura stabilita dalla Legge Regionale 13/97.

Sulla base delle consuntivazioni, ogni anno è stata rilevata la differenza tra la tariffa d'Ambito e quella applicata da SMAT che è risultata inferiore come si evidenzia dal seguente prospetto nel quale si riportano le tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito, quelle effettivamente applicate ed il differenziale in termini percentuali.

	2008	2009	2010	2011
Tariffa deliberata	1.1137	1.1702	1.2560	1.3386
Tariffa riscossa	1.0875	1.1395	1.2311	1.2865
Differenza	-2,4%	-2,6%	-2%	-3,9%

Tra l'Autorità d'Ambito e SMAT sono state quindi effettuate le necessarie verifiche e, a seguito di innumerevoli incontri di tipo tecnico contabile, è stata accertata e riconosciuta l'esistenza di un credito complessivo per SMAT di oltre 46 milioni di euro (di cui 18 relativi ad oneri fiscali).

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Sistemi Idrici con sua deliberazione 643/13 ha prescritto che tutte le pendenze antecedenti al 2012 fossero definite entro il 30/6/2014.

Si ricorda che SMAT è una società a totale partecipazione pubblica che gestisce un servizio pubblico e come tale è soggetta ad un triplice controllo: da un lato è soggetta alle norme civilistiche come Società per Azioni, dall'altro è sottomessa al vincolo di controllo analogo esercitato dai propri Comuni Soci ed in terza istanza, essendo soggetta ad una tariffa regolata, è sottoposta alle valutazioni e verifiche dell'Autorità d'Ambito ATO3 Torinese e dell'AEEGSI.

Orbene, nella condizione di esistenza di un credito certo ed esigibile ed in considerazione della presenza di una norma puntuale emanata dall'AEEGSI, SMAT non ha potuto far altro che chiedere all'Autorità d'Ambito l'autorizzazione all'applicazione del conguaglio, intervenuta con deliberazione ATO3 n. 530 del 15 maggio 2014.

L'esistenza di tale credito è stata correttamente ed esplicitamente indicata nel bilancio di esercizio SMAT 2013 che, si rammenta, è pubblico, viene inviato preventivamente alla Conferenza dell'Ente d'Ambito ed è approvato dall'Assemblea SMAT, composta dai Comuni che costituiscono in gran parte il territorio della Provincia di Torino (dal 1 gennaio 2015, Area Metropolitana Torinese).

L'Assemblea dei 288 Comuni Soci SMAT nella seduta del 25 giugno 2014 ha approvato il bilancio di esercizio in cui tale conguaglio era contenuto ed espressamente evidenziato (cfr. pagg. 9, 36, 101 e 114 del fascicolo di bilancio) con il voto favorevole del 91,73% del capitale e l'85,72% delle teste.

Vale la pena sottolineare che in considerazione dei notevoli investimenti effettuati (circa 700 milioni di euro), SMAT si trova gravata da un indebitamento di circa 280 milioni di euro e pertanto la citata Assemblea ha ritenuto opportuno destinare l'80% dell'utile di esercizio ad autofinanziamento, al fine di ridurre l'indebitamento, sulla base di uno specifico piano economico-finanziario. In altre parole, anche i proventi che derivano dall'applicazione del meccanismo dei conguagli serviranno a ridurre l'indebitamento della Società e le consentiranno di proseguire, addirittura ampliandolo, il significativo programma di investimenti di cui il territorio ha pressante necessità.

2. Richiesta di conguaglio anche in relazione al rispetto del principio "*chi inquina paga*", del principio del "*recupero integrale dei costi*", del rispetto dell'esito referendario, del rispetto delle norme civilistiche e fiscali

In merito alla debenza del conguaglio, si ritiene che – come illustrato al punto 1 – esso sia oggettivamente dovuto in quanto l'Utente si è trovato di fatto a pagare una tariffa inferiore a quella che avrebbe dovuto corrispondere per il servizio reso.

Come da indicazioni dell'Autorità d'Ambito ed al fine di minimizzare l'impatto sull'Utenza, SMAT ha convenuto di ripartire tale debito su un triennio con l'effetto di aggravare il costo procapite di circa 50 centesimi di euro al mese: in effetti, gli Utenti SMAT sono agevolati poiché corrispondono, con rateazione triennale, una somma dovuta e non ancora pagata.

Per quanto concerne il rispetto dei principi richiamati dall'AEI-GSI e tradotti nel Metodo Tariffario oggi adottato, si evidenzia che uno dei fondamenti a cui la Convenzione di servizio richiamata nel precedente punto 1 già si ispirava al principio della copertura integrale dei costi (cfr. art. 8 – Tariffa e condizioni di fornitura).

L'interpretazione dell'esito referendario del 2011 è spesso oggetto di letture fuorvianti.

L'abrogazione dell'articolo 23 bis della legge 112/08 che prevedeva l'eliminazione della modalità *"in-house providing"* e l'affidamento del servizio idrico attraverso una gara o l'affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, ha di fatto mantenuto l'impostazione voluta dall'Unione Europea che vede, a parità di titolo, affidamento in-house, affidamento tramite gara ed affidamento a società miste pubblico-privato (c.d. gare a doppio oggetto).

L'eliminazione dell'inciso relativo all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito all'interno del primo comma dell'articolo 154 del D.Lgs. 152/06 ha comportato la cancellazione della remunerazione *"automatica"* del capitale investito dal soggetto gestore il servizio idrico, senza peraltro intervenire sul rispetto del principio del *"full-cost recovery"*, ovvero del riconoscimento dei costi complessivi sostenuti dal gestore per l'esercizio del servizio, successivamente ribadito e riconfermato.

In tale senso non si ritiene che siano minimamente disconosciuti gli esiti della consultazione popolare.

SMAT ha sempre correttamente rispettato le disposizioni civilistiche e fiscali e prova ne sia il fatto che non sono mai state riscontrate irregolarità di tipo fiscale o civilistico né dal Collegio Sindacale, né dalla Società di Revisione che certifica i Bilanci, né durante le molteplici analisi cui SMAT è stata sottoposta da parte della Guardia di Finanza la quale non ha mai riscontrato violazioni di rilievo.

Si fa infine presente che l'omesso addebito del conguaglio avrebbe comportato la mancata imponibilità fiscale (IRES, IRAP e IVA) con possibile conseguente accertamento da parte della Corte dei Conti di un consistente danno erariale pari ad oltre 18 milioni di euro.

3. Rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni, presunto danno economico patito dagli Utenti a fronte di un minor consumo, mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali

Per quanto concerne l'adozione di metodiche adeguate, atte a tutelare la trasparenza dell'azione di SMAT, vale la pena riconoscere che nulla e più trasparente dell'elencazione in una voce separata della quota riferita al conguaglio di cui trattasi: tale indicazione permette all'Utente di identificare in maniera assolutamente precisa e diretta quale sia l'ammontare aseritto a tale voce, consentendo anche all'Amministratore di condominio di rendicontare in maniera puntuale.


Si confuta l'inesatta credenza che la diminuzione dei volumi di acqua consumati porti ad un aumento dei costi per l'Utente, infatti a consumi minori corrispondono minori costi per gli Utenti ed un minor conguaglio.

In merito, infine, alla presunta mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali e, nello specifico le procedure extragiudiziali volontarie come il ricorso a Commissioni Conciliative Paritetiche o Regionali, si evidenzia l'assenza di specifica normativa regionale, analoga a quella adottata dalla Regione Toscana.


Ad ulteriore tutela dei diritti dell'Utente, SMAT, unica fra le poche società che gestiscono il servizio idrico integrato in Italia su area vasta (291 comuni serviti), si è da tempo dotata della figura del Garante dell'Utente - figura indipendente ed autonoma rispetto a tutte le altre strutture del Servizio Gestione Clienti che ha il compito di favorire il superamento di criticità, salvaguardando gli interessi di entrambe le parti - a cui l'Utente si può rivolgere per segnalare disservizi, qualora ritenga di non aver ricevuto una risposta chiara e soddisfacente o abbia riscontrato carenze e problemi nella gestione della propria pratica. Il Garante risponde direttamente presso la sede SMAT, oppure al numero verde 800 010 010 od alla e-mail garante@smat.it.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Lorenzi



L'Amministratore Delegato
Paolo Romano





Autorità
d'ambito
Torinese

U
1
2

Prot. 0003843

Torino, 22/12/2014

Trasmissione via PEC

440.7 5/36

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



900002161/DC-R 23/12/14 DC

Preg.mo
Difensore civico della Regione Piemonte
Avv. Antonio Caputo
Via Dellala, 8
10121 - TORINO

e. p.c. Alla SMAT S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
corso XI Febbraio, 14
10152 Torino

Ai Signori Sindaci dei Comuni
dell'ATO3 "Torinese"

All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico
Presidente
Ing. Guido Bortoni
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: Nota del Difensore civico della Regione Piemonte prot. n. 2015 del 24/11/2014 ad oggetto
"Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale
Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT
S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del Servizio
idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Preg.mo Avv. Caputo,

la presente a riscontro della Sua nota in oggetto. Riteniamo doverosa, innanzitutto, una premessa di
carattere generale, volta ad inquadrare il contesto della regolazione del servizio idrico integrato.

L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese", associazione tra 306 Comuni ricompresi nella Provincia di
Torino, è competente per il proprio territorio dell'attuazione della corposa normativa europea, nazionale
e locale sulla regolazione del servizio idrico affinché il territorio possa beneficiare in modo continuativo
di un servizio di qualità, promuovendo l'infrastrutturazione, la tutela dell'utente e dell'ambiente.
interessi questi non sempre perfettamente coincidenti tra loro.

Recentemente si è verificata una svolta epocale per quanto riguarda la regolazione del servizio
idrico integrato (s.i.i.). Dopo numerosi anni nei quali il riferimento normativo era rappresentato dal
MTN - Metodo tariffario normalizzato, oramai ben noto nelle sue particolarità anche all'utenza, si è

Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3

Via Lagrange, 35 - 10123 Torino (Italy) - tel. 011.5763311 - fax 011.5763330
e-mail ambito@ato3torinese.it - sito web: www.ato3torinese.it - PEC: ato3torinese@legalmailpa.it

verificato un rapido e differente approccio alla materia, anche sulla spinta dell'esito referendario del giugno 2011. Il nuovo quadro normativo, atteso da anni e frutto di un significativo impegno dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, nel corso della sua prima applicazione ha dovuto subire numerose modifiche, per adattarlo in maniera sempre più rispondente alle peculiarità del sistema.

La rapidità di tali cambiamenti non ha consentito all'utenza un parallelo processo di comprensione dei meccanismi, oggettivamente complessi e in una netta discontinuità con il passato, determinando conseguentemente la necessità di definire separatamente le precedenti pendenze. Confidando in un prossimo futuro di maggiore stabilità regolatoria, queste difficoltà dovrebbero superarsi a vantaggio di tutti.

Venendo ora alle questioni procedurali, si porta alla Sua attenzione che per ogni annualità conclusa in epoca antecedente il 2012, questa Autorità d'ambito ha adottato specifiche deliberazioni di approvazione delle verifiche del "*Bilancio d'ambito*" (documento che riepiloga la gestione svolta nell'ATO3 "Torinese"). Nei documenti di analisi e valutazione allegati alle deliberazioni, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono state evidenziate le risultanze della gestione e stabiliti gli effetti tariffari conseguenti. Si riportano nel seguito le deliberazioni di riferimento (le più significative scaricabili dal sito internet dell'Autorità d'ambito):

- deliberazione 24/03/2011, n. 422 (gestione anno 2008);
- deliberazione 26/01/2012, n. 445 (gestione anno 2009);
- deliberazione 11/10/2012, n. 470 (gestione anno 2010);
- deliberazione 25/10/2012, n. 472 (gestione anno 2011 prima parte).

In ciascuno dei predetti documenti, inoltre, era evidenziato lo scostamento tra la tariffa media deliberata sulla base di ipotesi di consumo (e applicata all'utenza) e la tariffa media effettivamente conseguita dal gestore, con indicazione che al recupero si sarebbe provveduto in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe (modulazione tariffaria) ovvero in occasione della revisione triennale del Piano d'ambito.

Quanto sopra premesso, alla revisione triennale del Piano d'ambito avviata con deliberazione 14/07/2011, n. 431, in attuazione del metodo tariffario previgente (MTN), si sono sovrapposte significative modifiche normative. Con l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato disposto il trasferimento all'AEEGSI delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (funzioni individuate puntualmente solo con il D.P.C.M. 20 luglio 2012). In particolare, competono all'AEEGSI le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del s.i.i., la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario, l'approvazione delle tariffe del s.i.i. proposte dal soggetto competente sulla base del Piano d'ambito. L'AEEGSI, a seguito del predetto trasferimento di funzioni, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, finalizzato alla definizione di una nuova metodologia tariffaria che desse, altresì, attuazione all'esito referendario. Con nota prot. n. 0011928 del 17/04/2012 l'Autorità comunicava, inoltre, che la nuova metodologia tariffaria, da recepire ai sensi di legge nelle convenzioni in essere, avrebbe tenuto conto tra l'altro dei corrispettivi applicati nel periodo precedente la definizione della stessa. Inoltre, informava che ulteriori disposizioni sarebbero state assunte con riferimento alla verifica del Piano d'ambito. La nota concludeva con un invito, nelle more dell'emanazione dei suddetti provvedimenti tariffari, "*a tenere conto delle azioni in corso di svolgimento da parte di AEEGSI nell'assumere le determinazioni di competenza*".

Ricordato che, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, il Piano d'ambito è costituito dalla Ricognizione delle infrastrutture, dal Programma degli interventi, dal Modello gestionale ed organizzativo e dal Piano economico finanziario, stante il quadro normativo vigente al tempo, l'avviata

Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3

Via Lagrange, 35 - 10123 Torino (Italy) - tel. 011.5763311 - fax 011.5763330
e-mail ambito@ato3torinese.it - sito web: www.ato3torinese.it - PEC: ato3torinese@legalmailpa.it

revisione di Piano non ha potuto concludersi, non essendo note le regole tariffarie sottostanti l'elaborazione del Piano economico finanziario.

Già nel documento di analisi relativo all'annualità 2010 (deliberazione 470/2012 cit.), si evidenziava che lo scostamento "sarà da recuperare secondo le modalità che saranno deliberate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero, nelle more dell'emanazione del nuovo metodo tariffario, nella prossima revisione triennale del Piano d'ambito".

Il Metodo Tariffario Transitorio – MTT approvato da AEEGSI per la predisposizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013¹, per previsione della medesima Autorità, non rendeva necessaria una revisione dei Piani d'ambito esistenti relativamente alla programmazione degli investimenti, mentre rendeva necessario in un tempo ristretto l'adeguamento del Piano Economico e Finanziario. Inoltre, l'Allegato A, art. 34.1, lettera a), prevedeva l'inserimento tra gli "altri costi operativi" di una componente positiva comprendente il saldo conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro aprile 2012, con esclusione delle partite afferenti all'anno 2011. Tale disposizione è stata ribadita con la deliberazione AEEGSI 21 febbraio 2013, n. 73/2013/R/IDR (articolo 4 lettera q), con la quale sono state approvate le Linee Guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'ambito.

In seguito AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico - MTI², che, oltre a disporre l'abrogazione della citata deliberazione n. 73/2013/R/IDR (art. 4.6 della deliberazione), ha statuito in merito all'aggiornamento del Programma degli interventi e del Piano Economico Finanziario (da approvare dall'Autorità d'ambito unitamente alla proposta tariffaria 2014 e 2015 entro il 31 marzo 2014, Allegato A, artt. 7 e 8). Nel MTI è altresì stabilito che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, siano quantificati e approvati dagli Enti d'ambito entro il 30 giugno 2014 (Allegato A, artt. 29.2. 31 e 32).

In attuazione della nuova metodologia tariffaria, la Scrivente ha approvato un aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 14 giugno 2013, n. 488, in seguito rivista con deliberazione 22 novembre 2013, n. 503, resasi necessaria al fine di recepire le novità nel frattempo intervenute sul MTT; ha approvato l'aggiornamento del Programma degli interventi con deliberazione 20 marzo 2014, n. 521 e un ulteriore aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 20 marzo 2014, n. 522. Con l'approvazione dell'aggiornamento dei predetti documenti si è sostanziata la revisione del Piano d'ambito secondo la nuova metodologia tariffaria. Si precisa che AEEGSI ha approvato gli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario con deliberazioni 559/2013/R/IDR del 05/12/2013 e 280/2014/R/IDR del 12/06/2014.

A valle dei predetti aggiornamenti, concluse le analisi delle singole annualità *ante* 2012 e nel rispetto del termine del 30 giugno 2014, la Scrivente ha adottato la deliberazione 15/05/2014, n. 530 di modifica della deliberazione n. 472/2012 al fine della quantificazione del conguaglio relativo a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT. Vale la pena evidenziare che non tutto il conguaglio previsto è di spettanza SMAT S.p.A., in quanto "consente di definire in ogni aspetto tutte le pendenze del Gestore medesimo e dei soggetti che a vario titolo operano sul territorio" (cfr. deliberazioni citate).

Fermo restando tutto quanto sopra, si ricorda, infine, che il previgente MTN all'art. 8 "Convenzione di gestione, verifiche e revisioni" stabiliva che "L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

¹ Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR ss.mm.ii

² Deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento e ritorno del capitale sulla tariffa";

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni".

Passando alle evidenziate questioni attinenti al "merito, ovvero alla debenza o meno di conguaglio ed alla sua quantificazione", si rileva che l'attuazione dell'esito referendario, questione di rilievo nazionale e non locale, ha trovato definizione con le deliberazioni AEEGSI 31 gennaio 2013, n. 38/2013/R/IDR e 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR. La Scrivente, in attuazione dei criteri e delle disposizioni ivi contenute, ha quantificato l'importo di remunerazione del capitale investito da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 e AEEGSI ha approvato la proposta formulata da questa Autorità d'ambito con deliberazione 3 aprile 2014, n. 163/2014/R/IDR. Preme, tuttavia, evidenziare che anche tale restituzione, per la quale SMAT S.p.A. risulta essersi già attivata, ora ha carattere provvisorio, come stabilito da AEEGSI con la deliberazione 204/2014/R/IDR dell'8 maggio 2014, in attesa della definizione dei contenzioni pendenti.

Infine, con riferimento all'ultimo ordine di questioni evidenziate "nell'ottica dell'utenza", si segnala che:

- le proposte di deliberazione, prima di essere dibattute nella Conferenza dell'Autorità d'ambito, sono esaminate in una Commissione Permanente, costituita in seno alla Conferenza medesima, le cui osservazioni sono comunicate a tutti i Rappresentanti delle aree territoriali preventivamente alla seduta della Conferenza;
- le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità d'ambito (www.ato3torinese.it), nonché alla sezione Albo Pretorio del sito internet della Provincia di Torino (www.provincia.torino.it);
- i componenti della Conferenza dell'Autorità d'ambito (rappresentanti di Aree Omogenee e Comunità Montane), ai sensi della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito, provvedono a consultare gli enti locali rappresentati sulle deliberazioni più rilevanti tra cui figurano quelle citate;
- le deliberazioni adottate sono, inoltre, comunicate alle Associazioni dei consumatori per opportuna conoscenza;
- sullo specifico tema dei conguagli ante 2012 è pubblicato un comunicato sul sito internet dell'Autorità d'ambito alla sezione "Avvisi";
- tutte le richieste di chiarimenti che pervengono all'Autorità d'ambito sono riscontrate entro breve termine. Non risultano agli atti richieste di chiarimenti e/o informazioni inevase;
- al Comitato Acqua Pubblica Torino si è sempre fornita la documentazione richiesta. È stata altresì organizzata una seduta aperta della Conferenza dell'Autorità d'ambito nella quale il Comitato ha potuto rappresentare le sue istanze (5 luglio 2012) relativamente all'attuazione del referendum.

Quanto all'apparente contraddizione tra riduzione dei consumi ed aumento delle bollette, va compreso che la tariffa che si andrà ad applicare in un certo anno è stabilita preventivamente, a copertura dei costi e sulla base di volumetrie di consumi che si riferiscono a periodi precedenti.

Infine, quanto alla mancata valorizzazione di strumenti, alternativi ai rimedi giurisdizionali, di definizione delle controversie con i gestori del servizio idrico, è recentissima la deliberazione con cui AEEGSI ha avviato un "Procedimento per la realizzazione del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli


Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3

*operatori dei settori regolati*³. La delibera non riguarda specificatamente il servizio idrico ma all'art. 1, lettera d) si legge "[l'Autorità delibera di] valutare l'estensione degli strumenti di risoluzione delle controversie ai nuovi settori affidati alla regolazione dell'Autorità, o lo sviluppo di strumenti e procedure ad hoc". A quanto ci risulta, inoltre, SMAT S.p.A., oltre ad aver istituito la figura del Garante dell'utente, a richiesta avvia procedure alternative (es. conciliazione paritetica o con la CCIAA). Fermi stante gli impegni dell'Autorità d'ambito a tutela dell'utenza ai sensi della Carta del Servizio.


In conclusione, per le motivazioni sopra rappresentate, riteniamo di aver agito nel rispetto della norma, a tutela dell'utente e in applicazione dei contratti sottoscritti con il gestore affidatario. Siamo pertanto aperti e disponibili a eventuali successivi approfondimenti e/o confronti diretti secondo le modalità che saranno ritenute più opportune.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianpiero Massazza)



L'Assessore Delegato
(Dott. Roberto Ronco)



³ Deliberazione AEEGSI 410/2014/E/COM

d

Avv. Antonio Caputo
Difensore Civico della Regione Piemonte
Via San Francesco d'Assisi 35
10121 Torino

10/15/136

Consiglio Regionale del Piemonte



A00000290/DC-R 19/02/15 DC

Torino, 18 febbraio 2015

Oggetto: "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta dai cittadini e dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino - Osservazioni in merito alle risposte fornite dall'ATO 3 e dalla SMAT SpA al Difensore civico

In merito al riscontro dell'ATO3 agli ordini di questioni riprese dal Difensore civico:

1. L'ordine di questioni di carattere procedurale

L'ATO sostiene di aver, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano economico e finanziario (deliberazioni 488/2013, 503/2013, 522/2014) e del Programma degli interventi (deliberazione 521/2014), sostanziato la revisione del Piano d'ambito secondo la nuova metodologia tariffaria.

Tali aggiornamenti si configurano come passi obbligati per la definizione della tariffa per l'anno 2014 sulla base del Metodo Tariffario Idrico stabilito dall'AEEG-SI con deliberazione 643/2013.

La deliberazione 643/2013 dell'AEEG prevede infatti che le Autorità d'Ambito procedano all'aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario in funzione dell'approvazione dello schema tariffario, al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio.

Si evidenzia che gli aggiornamenti deliberati dall'ATO con le succitate deliberazioni valgono a partire dall'anno 2014.

Questione diversa sarebbe stato il procedere alla revisione triennale del Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 349 del 27 marzo 2009, così come era stato impostato con deliberazione dell'ATO n. 431 del 14 luglio 2011.

La revisione come era prevista dalla deliberazione 431/2011 era basata sui risultati degli anni di gestione d'ambito 2008-2010 e avrebbe dovuto riguardare l'arco temporale 1/1/2011 - 31/12/2023.

Venendo a mancare questo passaggio si delinea un periodo temporale non coperto da revisione di Piano e conseguente validità del Piano precedente.

Nell'ultima revisione del Piano d'ambito del 2009 era stato ritenuto di mantenere ferma la tariffa per gli anni 2008-2009 nonostante fosse già stato rilevato un calo dei consumi.

Da notare che l'aumento massimo rispetto alla revisione del piano d'ambito precedente del 2004 è dell'8,23% contro un aumento della tariffa 2015 del 22,89% sul 2012.

Si riporta quanto indicato nell'allegato A alla delibera n. 349/2009 di Revisione del Piano d'ambito periodo 2008 -2023: *"Pertanto, la tariffa varia da 1.1137 €/m3 del 2008 a 1.4888 €/m3 del 2023. La nuova curva della tariffa media reale, rispetto a quella risultante dal Piano precedente approvato evidenzia incrementi che variano da uno 0% i primi 2 anni (2008 e 2009) ad un -8,72% l'ultimo anno (2023) "*

2. L'ordine di questioni attinente alla debenza o meno del conguaglio ante 2012.

Si rileva che l'ATO non dà alcun riscontro in merito al rilievo che le tariffe deliberate e applicate negli anni 2008-2011 abbiano provveduto alla totale copertura dei costi del servizio, come risulta dagli utili registrati nei bilanci del gestore per gli anni 2008-2011, e che pertanto non si configuri la necessità di applicare conguagli all'utenza, a meno che la cattiva amministrazione di tali utili, non utilizzati per gli investimenti previsti ma distribuiti ai soci come dividendi, non abbia pregiudicato l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

La copertura totale dei costi (full cost recovery) persiste anche nella nuova formulazione delle tariffe così come stabilito dall' AEEG-SI con delibera 643/2013.

Si rileva inoltre che quanto citato nella risposta dell' ATO 3 circa l'attuazione dell'esito referendario e restituzione (solo parziale) del capitale investito, così come definito dalle delibere dell'AEEG-SI n. 38/2013/R/IDR e 273/2013/RDR e approvata dalla stessa Autorità d'Ambito Torinese con la deliberazione del 3/04/2014 n. 163/2014, non trova alcuna relazione con il preteso conguaglio tariffario ante 2012.

3. Problematiche attinenti ai conguagli nell'ottica dell'utenza del SII

a. comunicazione, trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite agli utenti finali:

- non tutte le deliberazioni dell'ATO sono pubblicate sul relativo sito internet (es. le deliberazioni di analisi dei bilanci per il periodo 2008-2010 citate nella nota stessa dell'ATO);
- le deliberazioni non vengono tempestivamente pubblicate sul sito internet (alla data attuale non compare ancora la sezione relativa all'anno 2015);
- non è data evidenza delle relazioni e dei dati che costituiscono oggetto di trasmissione obbligatoria all'AEEG-SI che sono a base delle analisi che determinano le tariffe, contrastando anche con l'obbligo per le autorità pubbliche previsto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 (obbligo che vale peraltro anche per SMAT SpA in quanto società interamente partecipata da enti pubblici);
- non è data evidenza delle convocazioni e degli ordini del giorno degli incontri della Conferenza d'Ambito.

In merito al rapporto con le Associazioni dei Consumatori aderenti al protocollo d'intesa siglato il 1° luglio del 2002, non risulta che queste ultime siano coinvolte nelle scelte deliberate dall'ATO 3, nemmeno nel semplice invio delle deliberazioni adottate.

4. L'ordine di questioni attiene alla contraddizione tra riduzione dei consumi ed aumento delle bollette:

- le bollette accolgono i consumi per la tariffa deliberata di anno in anno dall' Autorità d'Ambito Torinese, applicando, per gli anni riferiti al conguaglio, i criteri di

composizione della tariffa così come previsto dal superato Metodo Normalizzato di cui al D.M. 01/08/1996;

- la circostanza che la tariffa sia determinata su base previsionale e per tutta la durata della concessione impone, come già richiamato, la revisione complessiva del piano tariffario con cadenza triennale per il periodo che residua alla scadenza della concessione stessa;
- si ritiene che la semplice somma algebrica tra tariffa “prevista” e tariffa a “consuntivo” applicata ai volumi (mc) fatturati, e altre componenti indicate nelle delibere 472/2012 e 530/2014 quali i maggiori ammortamenti, non risponda a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 01/08/1996 che richiede la revisione del piano tariffario a tutto tondo e non parziali valutazioni;

In merito al riscontro di SMAT SpA agli ordini di questioni riprese dal Difensore Civico:

1. Circa i “notevoli investimenti” effettuati, indicati per ca. 700 milioni di euro, si rammenta che una buona parte è composta da conferimenti di beni a costituire il capitale sociale della società e solo in parte da autofinanziamento, forse una più attenta destinazione degli utili conseguiti negli esercizi ante 2013 avrebbero contenuto l’indebitamento;
2. Circa l’abrogazione di parte del comma 1 dell’art. 154 del D.lgs 152/2006 della remunerazione del capitale investito che come sostiene SMAT SpA comporterebbe la cancellazione della remunerazione “automatica” del capitale investito per il soggetto gestore del servizio idrico, si precisa che la nuova tariffa del SII, così come stabilito dall’AEEG-SI, è determinata applicando il c.d. moltiplicatore “theta” alla tariffa deliberata dall’Autorità d’Ambito per l’anno 2012, tariffa quest’ultima che comprende la remunerazione del capitale investito;
3. Circa il non ritenere sconosciuti gli esisti referendari, si rammenta che la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 è avvenuta su base forfetaria e non commisurata ai reali consumi e non per tutte le utenze, e continua a persistere anche nella nuova tariffa sotto mentite spoglie, denominata “oneri finanziari”;
4. Circa le conseguenze che l’omesso addebito del conguaglio comporti un danno erariale e conseguenti accertamenti per minor gettito di imposte (Ires, Irap Iva), si ritiene quanto meno bizzarro che l’Agenzia delle Entrate possa accertare maggiori ricavi, quale differenza tra obiettivi previsionali e quanto a consuntivo realizzato da una impresa.

Con i migliori saluti

Paola Ceretto, parola.ceretto@alice.it

Emanuela Sarzotti, esarzo@yahoo.it

Mariangela Rosolen, mariangelarosolen@gmail.com